

REGOLAMENTO SUL COTTIMO-APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 COME RECEPITA DALLA REGIONALE 10 AGOSTO 2002, N. 7.

(Allegato alla deliberazione C.C. n° 114 del 18/09/2003 e modificato con deliberazione C.C. n° 180 del 9/11/2010)

ARTICOLO 1

1).E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Leonforte per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 2002, n. 7;

ARTICOLO 2 (modificato)

1) - Sono iscritte all'albo le imprese che:

- a) siano in possesso dell'attestazione di qualificazione "SOA" secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000;
 - b) siano iscritte all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura da almeno due anni;
 - c) siano cooperative iscritte al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, da almeno 2 anni;
 - d) siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento;
- 2) I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

ARTICOLO 3

1) - Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Leonforte corredandola con i documenti e certificati seguenti:

- per le imprese di cui al punto 2 a) - certificato di attestazione di qualificazione "SOA";
- per le imprese di cui al punto 2 b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da dove risulta l'iscrizione da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta;
- per le imprese di cui al punto 2 e) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, da dove risulti l'iscrizione da almeno due anni nel medesimo registro e certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta;
- per le imprese di cui al punto 2 d) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 28, comma i lettera a) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento e certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta.

Inoltre

1). per le società, certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

2) - per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare - , dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo ;

3) - certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare , in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto :

- per tutti i direttori tecnici ;

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di cecità in accomandita semplice ;

- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo ;

- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo ;

2) - Il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve contenere la dicitura antimafia ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 in caso contrario non può procedersi all'iscrizione prima di aver acquisito la Certificazione della Prefettura ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.

ARTICOLO 4

1) - L'iscrizione all'albo ha effetto permanente;

2) - Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione ;

3) - Le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno ;

4) - Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione ;

5) - Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

1) - L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi :

a) - sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

b) - siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1965, n° 1423 ;

c) - siano in corso accertamenti per le responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori ;

d) - condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante ;

e) - negligenza nell'esecuzione dei lavori ;

f) - infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- 2) - Nel caso in cui al punto B il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o a direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio ;
- 3) - Il provvedimento adottato nei casi d, e, f, determina la durata della sospensione.

ARTICOLO 6

- 1) - Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi :
 - a) - grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori ;
 - b) - condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1965, n° 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa ;
 - d) - fallimento. Liquidazione, cessazione di attività ;
 - e) - domanda di cancellazione all'albo ;
 - f) - recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai punti d, e, f, g, dell'articolo precedente ;
- 2) - Nei casi di cui ai punti a, b, c, si applica il secondo punto dell'articolo precedente.

ARTICOLO 7

I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

ARTICOLO 8

- 1) - Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiori a quindici, il Comune di Leonforte, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare;
- 2) - Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio;
- 3) - Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte;
- 4) - Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il responsabile del procedimento deve formulare ad almeno quindici di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata;
- 5) - L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del Comune di Leonforte, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno;
- 6) - Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.